





Arma dei Carabinieri

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

VISTO il d.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 93, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97", come modificato dal d.P.C.M. 12 dicembre 2019, n. 178, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132";

VISTI i compiti istituzionali dell'ARMA DEI CARABINIERI, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza, così come definiti dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n.121, recante "Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni

1

1/2

pubbliche", e segnatamente:

- l'articolo 2, ai sensi del quale l'ARMA esercita compiti nei comparti di specialità della sicurezza in materia di sanità, igiene e sofisticazioni alimentari, forestale, ambientale e agroalimentare, di lavoro e legislazione sociale, nonché del patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale nazionale;
- l'articolo 7, comma 2 lett. d), secondo cui i Reparti specializzati dell'ARMA svolgono le attività di verifica del danno ambientale, garantiscono l'osservanza degli indirizzi unitari e degli interventi operativi a tutela dell'equilibrio ecologico, nelle materie demandate alla competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e svolgono mirate attività di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo;

VISTO il decreto 15 agosto 2017 del Ministro dell'Interno, recante "Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia", ai sensi del quale l'ARMA:

- esercita:

- in via esclusiva, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia di sanità, igiene e sofisticazioni degli alimenti e delle bevande;
- in via preminente, le funzioni di prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale e agroalimentare;

svolge:

- i poteri e le funzioni di vigilanza igienico-sanitaria e di controllo in materia di sicurezza alimentare, veterinaria, sanitaria e farmaceutica, per il contrasto alla vendita di medicinali contraffatti;
- attività di verifica del danno ambientale di contrasto al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo;
- · controlli sulla qualità delle produzioni agroalimentari;
- i compiti di vigilanza sull'applicazione delle norme in materia di diritto del lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- provvede, in via esclusiva, alla sicurezza del patrimonio storico archeologico, artistico e culturale nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", con particolare riguardo, all'articolo 2-ter "Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri";



VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto il "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia" e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale "La comunicazione di dati personali a pubbliche amminisitrazioni o enti pubblici è consenita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento, o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente";

VISTO l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che "le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

VISTO il quadro normativo indicato negli Allegati Tecnici da 1 a 6 al presente documento;

CONSIDERATA la reciproca volontà di strutturare una collaborazione che preveda sinergie in materia di raccordo informativo, analisi operativa e attività ispettive, nonché per lo svolgimento di attività didattiche, formative e divulgative,

É SOTTOSCRITTO IL PRESENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1

Ambiti di collaborazione

Il presente Protocollo d'intesa disciplina l'attività di collaborazione tra il MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, di seguito denominato anche "MI.S.E.", e l'ARMA DEI CARABINIERI,

AN B

di seguito denominata anche "ARMA", in attuazione del quadro normativo vigente e delle relative attribuzioni e competenze richiamate in premessa.

Le aree di intervento sono indicate negli Allegati Tecnici al presente documento, che coinvolgono:

- per il MI.S.E.:
 - la Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari;
 - la Direzione Generale per la tutela della proprietà intellettuale Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
 - · la Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica;
 - · la Direzione Generale per gli incentivi alle imprese;
 - il Segretariato Generale Divisione VI (Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero
 - Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza);
 - · la Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione;
 - · la Direzione Generale per le attività territoriali;

- per l'ARMA:

- · il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
- · il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale;
- · il Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale;
- · il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale;
- · il Comando Carabinieri per la Tutela Agroalimentare;
- · il Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro;
- gli assetti dell'Organizzazione territoriale, nonché del Servizio aereo e navale e del Servizio subacquei.

Art. 2

Modalità esecutive

2.1 Richieste di supporto e di collaborazione

In relazione agli ambiti d'azione individuati:



- il Segretariato Generale e/o le Direzioni Generali inoltreranno le richieste di collaborazione all'Ufficiale Superiore Addetto al MI.S.E. affinché possano essere interessate le competenti articolazioni dell'ARMA, secondo le azioni individuate negli allegati tecnici al presente Protocollo;
- l'ARMA si impegna a fornire il supporto richiesto, nel quadro delle complessive esigenze di servizio e degli obblighi derivanti dalle dipendenze funzionali dai rispettivi Dicasteri di riferimento individuate per i Reparti speciali di cui all'art. 1.

2.2 Cooperazione didattica, formativa e divulgativa

Le Parti si impegnano a promuovere iniziative didattiche, formative e divulgative (convegni, conferenze e seminari) nelle materie di interesse comune, favorendo la condivisione delle esperienze e lo scambio di *best practices*.

2.3 Modalità esecutive

Per l'attuazione del Protocollo sono individuati quali referenti:

- per l'ARMA, l'Ufficiale Superiore Addetto al MI.S.E.;
- per il MI.S.E., il Capo di Gabinetto.

Il presente Protocollo non comporta oneri aggiuntivi per le Parti, essendo finalizzato al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali.

Specifiche iniziative potranno essere oggetto di accordi discendenti.

Art. 3

Sicurezza delle informazioni e riservatezza

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo saranno improntate:

- al rispetto del segreto di indagine, di cui all'art. 329 del codice di procedura penale;
- ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati



personali" e del D. Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/280 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".

Le Parti si impegnano a rispettare la riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati delle attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 4

Durata, integrazioni e modifiche

Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Protocollo dando un preavviso

scritto all'altra Parte di almeno 60 giorni.

Lo stesso potrà essere, di comune accordo tra le Parti firmatarie, modificato, anche prima della scadenza, sulla base di ulteriori aspetti che potranno emergere nel corso della collaborazione, nonché dell'esigenza di precisare strumenti e modalità della collaborazione.

Roma, 11 gennoes 2021

IL MINISTRO DELLA DIFESA (On. Lorenzo Guerini)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO

IL COMANDANTE GENERALE DE L'ARMA DEI CARABINIERI

(Gen. C.A. Giovanni Nistri)

Nun

ALLEGATO TECNICO N.1 AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno";
- decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante "Norme di polizia delle miniere e delle cave";
- legge 21 luglio 1967, n. 613, recante "Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi";
- decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, recante "Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del relativo personale";
- delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" e in particolare l'art. 4, secondo cui gli ingegneri e i periti addetti all'Ufficio minerario per gli idrocarburi, nonché il personale civile e militare delle altre Amministrazioni dello Stato interessate, nei limiti delle rispettive attribuzioni possono effettuare visite di controllo ai mezzi, agli impianti e alle attrezzature impiegate nella prospezione, nella ricerca e nella coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi;
- legge 26 aprile 1974, n. 170, relativa a "Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi";
- direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE, recante "Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati";

ANS.M

- legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante 'Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti
 istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni locali";
- decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 382, recante "Disciplina dei procedimenti di
 conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale di
 interesse locale";
- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee", e in particolare l'art. 4, secondo cui i funzionari incaricati dell'espletamento dei compiti di vigilanza hanno diritto a visitare le attività estrattive, con la facoltà di richiedere l'assistenza della forza pubblica e delle Capitanerie di porto, avvalendosi di mezzi di trasporto messi a disposizione da parte dei datori di lavoro per le attività in mare;
- decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante "Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa
 alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi";
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- decreto legislativo 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e in particolare l'art. 13, secondo cui l'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore minerario è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
- decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", e in particolare l'art. 6, secondo cui al personale del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro sono riconosciuti i medesimi poteri attribuiti al personale ispettivo dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra la Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari e i Comandi Carabinieri per la Tutela Ambientale, per la

Tutela Forestale e per la Tutela del Lavoro, nonché i Comandi Provinciali Carabinieri.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione riguardano:

- il supporto:

- alle verifiche ambientali sugli impianti di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, di risorse geotermiche e di CO2, sugli impianti di trattamento e deposito di prodotti petroliferi e sulle reti di trasporto di energia e di gas naturale, ubicati in mare e terraferma, a cura dei Comandi Carabinieri per la Tutela Ambientale e per la Tutela Forestale;
- ai controlli sull'applicazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore minerario;
- di carattere logistico, per il trasporto del personale e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle attività, a cura dei Reparti dell'Organizzazione territoriale, nonché del Servizio aereo e navale e del Servizio subacquei dell'Arma, ferme restando prioritarie esigenze organizzative e di servizio;
- lo scambio informativo, finalizzato a verifiche sui soggetti richiedenti e titolari, relativamente a:
 - provvedimenti autorizzatori per la costruzione e l'esercizio di elettrodotti di competenza statale;
 - valutazione di piani di investimento predisposti dal gestore della rete di trasmissione nazionale e dai gestori delle reti di distribuzione;
 - · rilascio di concessioni per la trasmissione e la distribuzione di energia elettrica;
 - procedimenti di autorizzazione alla costruzione, alla modifica e alla dismissione di impianti per la produzione di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW termici;
 - · monitoraggio dello stato delle realizzazioni degli impianti sopra citati;
- attività di formazione nel settore.

AS A

h

ALLEGATO TECNICO N.2 AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante "Riordinamento del Ministro della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421" e in particolare l'art. 8 secondo cui il Ministro della sanità, nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri, anche per la repressione delle attività illecite in materia sanitaria;
- decreto legislativo 14 dicembre 2000, n. 376, recanțe "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";
- decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio interno", ai sensi del quale il Ministero della salute è l'autorità competente a disporre ai servizi di informazione (provider) l'inibizione alla connessione ai siti web illegali da parte degli utenti italiani e secondo cui i provvedimenti sono eseguiti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute;
- decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 2019, recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante "Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";
- regolamento (CE) 02/10/2015, n. 2016/161, recante "Regolamento delegato della Commissione Regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano".

ANS M

f

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra la Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale – Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e i Comandi Carabinieri per la Tutela della Salute, per la Tutela del Patrimonio Culturale e per la Tutela Agroalimentare.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di reciproca collaborazione riguardano:

- il supporto nel contrasto alla contraffazione farmaceutica, agroalimentare nell'ambito delle competenze in tema di qualità delle produzioni agroalimentari, e delle opere d'arte, off line e on line, con particolare riferimento alle attività della Direzione Generale in qualità di Segretariato al CNALCIS, Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all'Italian Sounding;
- la partecipazione ad attività di diffusione della cultura della legalità a favore degli allievi di Istituti di istruzione secondaria;
- l'analisi e il monitoraggio della contraffazione nei settori di competenza, anche a livello territoriale.

ALLEGATO TECNICO N.3 AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante 'Impiego pacifico dell'energia nucleare';
- decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili", e in particolare l'art. 98, ai sensi del quale sono disciplinati i divieti sulla messa in circolazione, la produzione, l'importazione, l'impiego, la manipolazione e la detenzione di prodotti contenenti materie radioattive ovvero che emettano radiazioni ionizzanti;
- decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive EURATOM n. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti";
- decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti";
- decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 "Attuazione della direttiva 97/43/EURATOM in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche";
- decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane";
- decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 7 agosto 2015,
 recante "Gestione e classificazione dei rifiuti radioattivi";
- decreto interministeriale Difesa-Ambiente datato 23 gennaio 1996, recante "Lotta al traffico e allo smaltimento illecito di materiale radioattivo";
- d.P.C.M. 24 giugno 2005, n. 183 'Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della Difesa";
- decreto del Ministro della Difesa 24 luglio 2007 "Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti".

100 M

- circolare del Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 30 dicembre 1996 che individua l'Arma dei Carabinieri quale soggetto referente nazionale Europol per la lotta al "traffico illecito di materiale nucleare e/o delle altre sorgenti radioattive";
- decreto M.I. 7 aprile 2008, n. 104 "Regolamento previsto dall'art. 17, comma 3, legge 26.03.2001".

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra la Direzione Generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e i Comandi Carabinieri per la Tutela della Salute, per la Tutela Ambientale e per la Tutela del Lavoro.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione riguardano:

- il monitoraggio della vendita on line di sostanze radiogene;
- lo scambio informativo in materia di:
 - · rilascio di autorizzazioni alla detenzione, al trasporto e all'acquisto di materiale nucleare;
 - attività di decommissioning delle ex centrali nucleari;
 - · eventi o segnalazioni veicolati dal Mi.S.E. dagli Organi territoriali di Governo;
- la mappatura del territorio nazionale in riferimento a siti e depositi ove risulti abbandonato o accantonato materiale radioattivo;
- il supporto per attività ispettive, anche in ambito sanitario e ospedaliero, in caso di utilizzo di sorgenti radiogene;
- energie rinnovabili ed efficientamento energetico, tramite la società "Gestore per i Servizi Energetici (GSE) S.p.A.", anche al fine di avere accesso ai dati tecnici dei dispositivi fotovoltaici e similari appartenenti agli impianti per i quali sono stati richiesti incentivi alla sostituzione;
- controlli da parte del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro nel settore della distribuzione dei carburanti;
- attività di formazione del personale dell'Arma.

ALLEGATO TECNICO N.4 AL PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea";
- accordo di partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre alla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- art. 6, co. 7 del Decreto-Legge del 30 dicembre 2016, n. 244, recante "Proroga e definizione di termini" (C.d. Decreto Milleproroghe), che modifica la Legge 29 luglio 2015, n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2014";
- decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
- decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del 28 luglio 2017, recante "Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici";
- legge 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1, co. 727, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", e segnatamente la proroga del termine di cui all'art. 10, co. 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 11, concernente il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.

2005

f

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese e i Reparti dell'ARMA che abbiano la necessità di accedere alle informazioni contenute nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato per esigenze di carattere info-investigativo.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione riguardano lo scambio informativo in materia di accesso ai dati contenuti nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, con particolare riferimento a:

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base a un regolamento di esenzione;
- gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012;
- i soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili.

Al fine di garantire la fruizione dei dati in argomento, la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese si impegna a garantire il supporto al personale che sarà individuato dall'ARMA per la specifica attività, mediante l'organizzazione di attività formative dedicate.

ALLEGATO TECNICO N.5 AL PROTOCOLLO D'INTESA

DIOCOLLO D IIVII

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (in particolare artt. 6 bis, 35 bis, 53, 54 e 54 bis);
- legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, c. 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019 n. 93, modificato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2019, recante il "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97";
- Piano triennale di prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Integrità 2019/2021, adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico il 31 gennaio 2019;
- decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 14 gennaio 2020, riguardante la riorganizzazione degli uffici dirigenziali non generali;

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra il Segretariato Generale del MI.S.E. - Divisione VI (Coordinamento delle attività di indirizzo, vigilanza e monitoraggio sugli enti strumentali e società, partecipati e vigilati dal Ministero - Struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza) e i Reparti delle Organizzazioni funzionali dell'ARMA sulla base delle richieste rivolte dal MI.S.E.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione riguardano l'ausilio alla vigilanza tecnica ed eventuali attività, per i profili di competenza dell'ARMA, nonché scambi informativi inerenti la prevenzione di fenomeni corruttivi e la promozione della cultura della trasparenza e della legalità, nonché tutte le attività informative/di sensibilizzazione in materia.

Al tal fine, il Mi.S.E. si impegna a garantire ogni possibile supporto al personale che sarà individuato dall'ARMA.

ALLEGATO TECNICO N. 6

AL

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA,

D'INTESA CON

IL COMANDANTE GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

QUADRO NORMATIVO

- Direttiva R.E.D. (Radio Equipment Directive) 2014/53/UE 16 aprile 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "Armonizzazione delle legislazioni del degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio";
- decreto Legislativo 22 giugno 2016, n. 128, con il quale è stata recepita in Italia la direttiva 2014/53/UE;
- decreto del Ministero dello sviluppo economico del 7 aprile 2017, n. 101, recante "Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128".

Art. 1

Articolazioni interessate

Il presente Allegato Tecnico prevede sinergie fra la Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, la Direzione Generale per le attività territoriali e il Comando Carabinieri per la Tutela Forestale, nonché altri Reparti individuati sulla base delle specifiche richieste/necessità ovvero dell'area territoriale di riferimento.

Art. 2

Ambiti di collaborazione

Gli ambiti di collaborazione, nel quadro delle rispettive attività istituzionali, con particolare riferimento al contrasto del bracconaggio effettuato anche attraverso apparati radio utilizzati senza le relative autorizzazioni, riguardano:

- per la Direzione Generale per le tecnologie delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,
 il supporto nell'attività di sorveglianza del mercato di apparati radio che rientrano nell'ambito della sopra citata direttiva R.E.D.;
- per la Direzione Generale per le attività territoriali, l'affiancamento di militari dell'ARMA al personale del MI.S.E., in qualità di ufficiali e agenti di p.g., nell'ambito di controlli/ispezioni/verifiche presso aziende/esercizi commerciali preposti alla produzione/commercializzazione di apparati radio, al fine di verificarne la rispondenza alla sopra citata Direttiva R.E.D.

Per assicurare l'attività richiesta, le Direzioni Generali interessate si impegnano a garantire ogni possibile supporto ai Reparti dell'ARMA operanti.





Ministero dello Sviluppo Economico



Arma dei Carabinieri